UNI_FG - Prot. n. 0062897 - III/14 del 29/10/2026 - Contratto / Convenzione n. 1563/2026

ACCORDO QUADRO

TRA

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA - DIPARTIMENTO DI ECONOMIA (di seguito Dipartimento), C.F. 94045260711, P.IVA 03016180717, con sede legale in Foggia, CAP 71121, Via Romolo Caggese, 1, PEC dipartimentoeconomia@cert.unifg.it, rappresentata dal Direttore Prof. Di Biase Pasquale, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con delibera del Consiglio di Dipartimento espresso nella seduta del 1 aprile 2026

E

HEVOLUS srl (di seguito HEVOLUS), C.F. e P.IVA 05612750728, con sede legale in *Via G. Agnelli 31-31/A, Zona ASI 70056 Molfetta (BA), PEC pec@pec.hevolus.it*, rappresentata dal legale rappresentante Antonella La Notte, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto in forza dei poteri di legge e di statuto, di seguito indicati congiuntamente come "Parti" o singolarmente come "Parte"

VISTO

a. l'articolo 59 del Decreto Legislativo 36/2023, che definisce l'Accordo Quadro (di seguito "Accordo" ovvero "Accordo quadro") come un accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, finalizzato a stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un determinato periodo, con particolare riferimento ai prezzi e, se del caso, alle quantità previste;
b. l'articolo 4 dello Statuto dell'Università di Foggia, ai sensi del quale l'Ateneo, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, può stabilire rapporti con enti pubblici e privati italiani attraverso contratti e convenzioni per ogni forma di cooperazione didattica e scientifica e comunque per lo svolgimento di attività di comune interesse;

PREMESSO CHE

a. Le nuove tecnologie stanno pervadendo ogni ambito, tra cui quello lavorativo, influenzando significativamente la creazione di valore, modificando la conformazione delle imprese e i modelli di lavoro. Questi cambiamenti rendono necessaria una collaborazione tra il mondo accademico e il settore privato per sviluppare competenze adeguate alle esigenze del mercato e per favorire l'innovazione;
b. Il Dipartimento di Economia dell'Università di Foggia ha interesse a promuovere e sviluppare attività di ricerca, formazione e collaborazione con soggetti esterni, al fine di perseguire la sua terza missione, favorendo il collegamento con il territorio, offrendo una didattica di qualità agli studenti e creando opportunità di inserimento lavorativo per i giovani laureati;
c. HEVOLUS opera nel settore dello sviluppo software di Intelligenza Artificiale generativa ed extended Reality e ha interesse a investire le proprie risorse, contribuendo allo sviluppo economico e sociale;

d. Le Parti intendono con il presente Accordo disciplinare condizioni, tempi e modalità di conclusione di future convenzioni attuative, dalle quali si attendono di definire le modalità operative e i progetti specifici di collaborazione che favoriscano lo sviluppo di competenze, la formazione di nuovi professionisti e il trasferimento di conoscenze tra le Parti;

TUTTO CIÒ PREMESSO,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Premesse

Le premesse al presente accordo costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

Articolo 2 – Oggetto

Le Parti intendono instaurare un'attività di collaborazione a carattere continuativo che copra uno spettro temporale pluriennale, per lo svolgimento di programmi di interesse comune e per regolamentare gli aspetti generali delle future attività da svolgere in maniera coordinata, in relazione ad attività di ricerca e sviluppo, di studio e formazione di comune interesse.

La collaborazione ha, dunque, l'obiettivo di favorire il trasferimento di competenze tra il Dipartimento di Economia dell'Università di Foggia e *HEVOLUS SRL*, attraverso la realizzazione di iniziative condivise che consentano di coniugare le esigenze di formazione e di ricerca accademica con le esigenze di innovazione e sviluppo del settore privato.
Per l'ottimale attuazione della cooperazione, le Parti concordano di sviluppare le attività congiunte avvalendosi delle competenze e delle eccellenze in comune, con primario e non esclusivo riferimento alle seguenti tematiche:

a. supporto alla formazione degli studenti mediante l'organizzazione di tirocini, stage, workshop e seminari, finalizzati ad offrire esperienze pratiche e conoscenze aggiornate sul mercato del lavoro e sulle tecnologie emergenti;

b. identificazione e approfondimento delle problematiche aziendali locali che saranno poi oggetto di indagine nell'ambito di progetti di ricerca applicata congiunti, finalizzati allo sviluppo di soluzioni innovative e strumenti utili al miglioramento delle attività aziendali;

c. impiego delle risorse e delle competenze scientifiche, attraverso attività di ricerca ordinaria e sviluppo di progetti di ricerca finanziati da fondi nazionali e/o europei, al fine di analizzare e risolvere le problematiche citate;

d. approfondimento, nell'ambito di progetti di ricerca finanziati da fondi nazionali e/o europei, temi di interesse strategico per lo sviluppo di un territorio, con particolare riguardo all'Intelligenza Artificiale e al suo impatto sul lavoro e sulla gestione delle imprese;

e. adozione di un approccio trasversale a diversi ambiti del management (es. strategia, organizzazione, gestione dell'innovazione, marketing, finanza, ecc.). L'integrazione di

metodologie differenti sono condizioni essenziali per gestire efficacemente la complessità delle sfide di mercato;

f. adozione di metodologie orientate al futuro, prestando particolare attenzione alla formulazione delle domande di ricerca, al fine di sviluppare nuove prospettive e a mettere in discussione i modelli esistenti, con l'obiettivo di generare nuove visioni ("path-setting");

g. creazione di un sistema di incontri tra gli studenti del Dipartimento di Economia e i rappresentanti di *HEVOLUS* per favorire lo scambio di conoscenze e la definizione di progetti congiunti;

La collaborazione di cui sopra, a titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà riguardare, singolarmente o congiuntamente (complessivamente indicate nel prosieguo "le iniziative"):

a. attività di ricerca applicata, studi di fattibilità, analisi di mercato e sviluppo di modelli innovativi;
b. attività di formazione, workshop, seminari, programmi di formazione specialistica e tirocini formativi;
c. attività di progettazione, realizzazione e gestione di iniziative di ricerca, studi, analisi e sperimentazioni in ambito di innovazione digitale;
d. attività di divulgazione, comunicazione e disseminazione dei risultati di ricerca e delle best practice. Tali attività devono raggiungere in maniera rapida ed efficace tutti gli attori rilevanti, come imprenditori, manager e studenti.

Le attività di cui sopra saranno di volta in volta definite anche mediante la stipula di apposite convenzioni attuative, di cui al successivo art. 6 (che in ogni caso richiameranno e rispetteranno il presente accordo).
Le Parti riconoscono e confermano il carattere reciproco dell'impegno, in virtù del quale il Dipartimento di Economia si impegna a mettere a disposizione le proprie competenze scientifiche e didattiche, a favorire l'incontro tra l'azienda e gli studenti e a fornire gli strumenti adeguati per trasformare le problematiche aziendali in progetti di ricerca; *HEVOLUS* si impegna a presentare temi di interesse strategico che stimolino e alimentino le attività di ricerca del Dipartimento di Economia, anche attraverso il proprio network di aziende e stakeholder, e a favorire l'eventuale inserimento di talenti provenienti dall'Università.

Articolo 3 – Obblighi/impegni delle Parti

Obblighi e Impegni del Dipartimento di Economia dell'Università di Foggia

a. Il Dipartimento di Economia si impegna a fornire le proprie risorse umane per supportare le attività di ricerca, formazione e collaborazione previste dall'accordo; a fornire il know-how scientifico per espletare le attività sopra descritte; a collaborare alle varie fasi di diversi progetti di ricerca e di formazione; a mettere a disposizione spazi fisici e virtuali, accreditati per attività di formazione o seminari aventi ad oggetto progetti comuni;
b. Sulla base delle problematiche presentate da HEVOLUS, il Dipartimento di Economia si impegna a definire e sviluppare progetti di ricerca applicata, mettendo a disposizione le proprie metodologie e i propri strumenti;

c. Il Dipartimento di Economia si impegna ad organizzare incontri, seminari e workshop per favorire il trasferimento di conoscenze e l'individuazione di opportunità di collaborazione e, di conseguenza, la definizione di progetti congiunti;
d. Il Dipartimento di Economia si impegna a comunicare e divulgare i risultati delle attività di ricerca e delle iniziative svolte, coinvolgendo il territorio e gli attori economici e sociali;
e. Il Dipartimento di Economia si impegna a individuare e facilitare opportunità di finanziamento pubblico o privato per i progetti comuni;
f. Il Dipartimento, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, fornisce a HEVOLUS i contatti degli ospiti che, nell'Informativa sulla Privacy dell'iscrizione agli Enti connessi alle specifiche iniziative, hanno dato espresso consenso alla comunicazione dei dati. HEVOLUS si impegna a fornire agli ospiti la propria informativa sul Trattamento dei dati personali.

Obblighi e impegni di *HEVOLUS*

a. *HEVOLUS* si impegna a mettere a disposizione il network di aziende, stakeholder e professionisti, che riterrà adeguati, facilitando l'individuazione di potenziali partner per il Dipartimento di Economia;
b. *HEVOLUS* si impegna a identificare e a comunicare al Dipartimento di Economia le problematiche aziendali che saranno oggetto di analisi e approfondimento;
c. *HEVOLUS* si impegna a favorire l'eventuale inserimento dei talenti provenienti dal Dipartimento di Economia, offrendo opportunità di stage e tirocini, contribuendo alla crescita professionale dei giovani laureati;
d. *HEVOLUS* si impegna a partecipare alle iniziative organizzate dal Dipartimento di Economia, che dovranno essere preventivamente concordate tra le Parti, quali workshop e seminari, contribuendo con le proprie competenze;
e. *HEVOLUS* si impegna a collaborare nella comunicazione delle attività e dei risultati delle iniziative congiunte.

Articolo 4 – Costi

Il presente Accordo non comporta costi a carico delle Parti: eventuali costi saranno specificati nelle successive convenzioni attuative di cui all'art. 6 che individueranno anche la/e struttura/e di ciascuna Parte alla quale detti costi saranno imputati.

Articolo 5 – Referenti

Il Dipartimento di Economia indica quale referente del presente accordo il Prof. Raffaele Silvestri, recapito e-mail raffaele.silvestri@unifg.it ,
HEVOLUS indica quale referente del presente accordo la dott.ssa Elisabetta Porta, recapito e-mail elisabettaporta@hevolus.it,
che congiuntamente redigono un rapporto finale di attività con valutazione dei risultati conseguiti e una relazione programmatica di attività futura, da sottoporre per valutazione ai rispettivi organi competenti ai fini dell'eventuale rinnovo o proroga del presente accordo.

Articolo 6 – Convenzioni attuative

La collaborazione tra *Dipartimento di Economia* e *HEVOLUS* è definita anche, per la realizzazione dei progetti più articolati, tramite la stipula di apposite convenzioni attuative cui è demandata in concreto la disciplina esecutiva di dettaglio delle attività comuni, redatti nel rispetto di quanto già stabilito dal

presente accordo, al quale dovrà essere peraltro fatto espresso richiamo e che dovranno comunque rientrare nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Ateneo.
La cooperazione tra le Parti troverà attuazione nel rispetto del principio di reciprocità ed equa distribuzione degli oneri annessi e/o di adeguata ripartizione della titolarità dei risultati scaturiti. Tali atti negoziali saranno autorizzati e sottoscritti secondo le rispettive normative e procedure interne.
Le Parti si propongono di pervenire alla stipula di una o più convenzioni attuative entro 12 mesi dalla sottoscrizione del presente Accordo.
Salvo che una Parte ne richieda la proroga di ulteriori 12 mesi, qualora allo scadere del termine di cui al precedente comma non sia stato concluso alcun atto, il presente Accordo si intenderà cessato ad ogni effetto.

Articolo 7 – Titolarità e uso dei risultati

Fermo restando che le Parti sono titolari esclusive dei risultati conseguiti autonomamente e con mezzi propri, nell'ipotesi in cui lo svolgimento delle attività di cui al presente accordo porti a risultati congiunti, la proprietà degli stessi sarà attribuita alle Parti in modo da rispecchiare la partecipazione scientifica ed economico-finanziaria di ciascuna di esse. In caso di risultati suscettibili di privativa, successivi accordi determineranno la ripartizione dei costi, le modalità di gestione e sfruttamento congiunta di eventuali titoli di proprietà industriale e intellettuale, nonché i termini e le condizioni per la difesa giudiziale dei titoli acquisiti. Le Parti concordano sin d'ora che, qualora i risultati fossero suscettibili di tutela nell'ambito della proprietà industriale/intellettuale, le eventuali pubblicazioni dovranno essere ritardate per il tempo necessario al deposito/registrazione dei titoli.

Articolo 8 – Obblighi di riservatezza

Le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione del presente accordo e conseguentemente si impegnano a:

- non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte;
- non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte per fini diversi da quanto previsto dal presente accordo.

Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.
Per un periodo di 5 (cinque) anni dalla conclusione dell'Accordo, ciascuna Parte si impegna a: (i) proteggere le Informazioni Riservate diligentemente ed in conformità con gli standard professionali applicabili; (ii) utilizzare, riprodurre e comunicare a terzi le Informazioni Riservate solo ove necessario per adempiere alle obbligazioni assunte in base all'Accordo.
Il presente articolo non si applica alle Informazioni Riservate che (i) siano divenute di dominio pubblico, non a causa della violazione di un obbligo di riservatezza; (ii) siano già legittimamente note alla Parte ricevente al momento della comunicazione; (iii) siano legittimamente già state comunicate a terzi in

assenza di vincolo di riservatezza; (iv) siano state sviluppate in maniera indipendente; o (v) debbano essere comunicate in adempimento di un obbligo di legge o di un ordine di una pubblica autorità.

Articolo 9 - Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n.231/ 2001

HEVOLUS, che (i) ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo ("Modello") ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (il "Decreto"), oltre a un codice etico, in cui sono enunciati i principi ai quali si uniforma nello svolgimento della propria attività; (ii) è soggetto alla normativa anticorruzione e rispetta i codici professionali e di comportamento applicabili; (iii) dispone di policy e procedure interne che proibiscono comportamenti illeciti o contrari ai principi dell'etica professionale, ai fini dell'esecuzione dell'Accordo si impegna a improntare il proprio comportamento ai principi di trasparenza e correttezza nonché alla più stretta osservanza del Decreto, dichiarando altresì di non essere mai incorso in alcuna delle sanzioni da quest'ultimo previste.

Il Dipartimento dichiara di conoscere la normativa di cui al Decreto e di aver a propria volta adottato ed efficacemente attuato un proprio Modello, oltre a un proprio codice etico. Ciascuna Parte prende atto (i) dei valori enunciati nel codice etico della controparte, e (ii) dei principi sanciti dal Decreto, dichiarando di condividerli e impegnandosi a tenere un comportamento ad essi conforme, nella misura in cui questi siano ad essa riferibili, astenendosi dalla commissione di condotte illecite.

La violazione degli obblighi assunti da ciascuna parte ai sensi della presente Sezione costituisce un inadempimento grave dell'Accordo e ne legittima la risoluzione con effetto immediato ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, fermo restando il diritto della parte che dichiara di avvalersi della clausola risolutiva al risarcimento dei danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 10 – Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali, forniti dai soggetti interessati in relazione alle attività previste dal presente accordo, avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 del 27 aprile 2016 (General Data Protection Regulation, di seguito GDPR).
Le Parti, anche nella fase di attuazione del presente accordo, sono tenute a mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al GDPR, verificando ed aggiornando periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi degli artt. 24 e 25; sono inoltre soggette a tutti gli obblighi propri dei titolari del trattamento, in particolare quello del rilascio agli interessati di apposite informazioni ai sensi degli artt. 13 e 14. Devono altresì garantire l'esercizio dei diritti da parte dell'interessato, ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR.
Il titolare del trattamento dei dati è il Magnifico Rettore protocollo@cert.unifg.it

Articolo 11 - Rispetto delle norme in tema di prevenzione della corruzione

Le Parti dichiarano di aver preso visione e di conoscere il contenuto

a. del DPR 16 aprile 2013, n. 62, recante disposizioni in materia di codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei codici di comportamento aziendali

b. delle misure di prevenzione contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e pubblicati sui rispettivi siti istituzionali, nelle sezioni dedicate all'Amministrazione Trasparente di cui al d.lgs. n. 33/2013.

HEVOLUS rende noto di essere soggetta alle leggi italiane anticorruzione e/o che vietano l'erogazione di denaro o di qualsiasi altra utilità a terzi con l'intento di influenzarne in maniera indebita il giudizio e le azioni, nonché al rispetto del U.S. Foreign Corrupt Practices Act e del United Kingdom Bribery Act *HEVOLUS* dispone, inoltre, di policy interne e procedure che proibiscono comportamenti illeciti o contrari ai principi dell'etica professionale.

In considerazione dei Servizi, *HEVOLUS* si impegna a non offrire, promettere o fornire utilità o qualsiasi altro vantaggio ad altri con l'intenzione di indurre ad agire in modo improprio o premiare comportamenti scorretti per favorire il Dipartimento, in violazione delle leggi applicabili, e nel rispetto della normativa anticorruzione sopra richiamata e applicabile, nello svolgimento dei Servizi.

Articolo 12 - Informazioni societarie e indipendenza di *HEVOLUS*

Il Dipartimento dichiara di aver fornito a *HEVOLUS* informazioni complete e accurate in ordine alla propria organizzazione prima di sottoscrivere il presente accordo e di informare *HEVOLUS* qualora queste informazioni cambiassero durante la durata della presente accordo.

Resta espressamente inteso tra le Parti che il Dipartimento si impegna a comunicare per iscritto a *HEVOLUS* l'elenco delle imprese che intendono coinvolgere in iniziative attinenti alla Accordo, al fine di consentire a *HEVOLUS* di verificare, previamente, se la medesima si trova in situazioni tali da non poter associare il proprio Marchio a quelle delle aziende a causa delle norme di indipendenza applicabili nella fattispecie (in breve la "Procedura di Verifica Conflitti"). *HEVOLUS* si impegna a completare la Procedura di Verifica Conflitti e, sulla base delle informazioni ricevute, a segnalare al Dipartimento l'esistenza o meno di conflitti. Il Dipartimento prende atto e accetta che *HEVOLUS* è soggetto a divieti, restrizioni e vincoli in relazione alla operatività nei confronti delle Restricted Entity e, per l'effetto, rimane espressamente inteso che in nessun caso e ad alcun titolo la mancata accettazione di associare il Marchio *HEVOLUS* ad una impresa da parte di *HEVOLUS* in relazione a quanto disciplinato dalla presente Accordo potrà costituire inadempimento o inesatto adempimento contrattuale di *HEVOLUS* agli obblighi previsti in capo ad essa ove l'esito della Procedura di verifica Conflitti evidenziasse per *HEVOLUS* la sussistenza di una causa ostativa ad adempiere alle obbligazioni previste dal presente Accordo.

HEVOLUS può immediatamente recedere dalla presente Accordo, qualora individui circostanze relative all'accordo o all'iniziativa alla base dello stesso, al Dipartimento o alle aziende coinvolte, dalle quali *HEVOLUS* ritenga ragionevolmente possa nascere un conflitto di interesse per la medesima o possa derivare a carico di *HEVOLUS* una violazione o il rischio di violazione dei requisiti di Indipendenza del Revisore o di ogni altro obbligo professionale o di ogni altra obbligazione professionale o regolamentare (Independence Issue) e che *HEVOLUS* non possa risolvere o mitigare a sua soddisfazione adoperandosi nei limiti di un ragionevole impegno.

Articolo 13 – Durata, proroga, rinnovo, cessazione

Il presente accordo ha durata di 2 anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Le convenzioni attuative di cui al precedente articolo 6, saranno al più tardi stipulate entro 12 mesi dalla stipula del presente Accordo.

Qualora allo scadere del termine di cui al precedente comma non sia stata conclusa alcuna accordo, il presente Accordo si intenderà cessato ad ogni effetto.

Il presente accordo potrà essere:

- prorogato per ulteriori periodi di pari durata, sulla base di un accordo scritto (scambio di lettere), che si affiancherà al testo originario immodificato dell'accordo già sottoscritto, approvato dai rispettivi organi competenti e conseguente all'intervenuta positiva valutazione dei medesimi organi deliberanti in merito al rapporto finale di attività con valutazione dei risultati conseguiti e alla relazione programmatica di attività futura, di cui al precedente articolo. Il mancato invio, entro 30 gg dalla scadenza dell'atto originario, di comunicazione scritta di accettazione della proroga, costituirà giusta causa di recesso per la controparte.
- rinnovato per ulteriori periodi di pari durata, sulla base della sottoscrizione di una nuova versione corretta e modificata dell'accordo originario, approvata dai rispettivi organi competenti e conseguente all'intervenuta positiva valutazione dei medesimi organi deliberanti in merito al rapporto finale di attività con valutazione dei risultati conseguiti e alla relazione programmatica di attività futura, di cui al precedente articolo 5 salvo variazioni.

Articolo 14 - Recesso e scioglimento

Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente accordo ovvero di scioglierlo consensualmente, fatti salvi gli impegni già presi e le attività in corso di svolgimento; il recesso deve essere esercitato in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta da notificare a mezzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.).

Fermi restando i termini previsti dall'art. 12 applicabili nelle ipotesi di recesso per cause riconducibili a conflitti di interesse e/o in violazione del principio di indipendenza, il recesso ha effetto immediato a partire dalla ricezione della comunicazione trasmessa a mezzo pec.

Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di accordo già eseguita.

In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora di portare a conclusione le attività in corso a patto che lo stesso non avvenga per cause riconducibili a conflitti di interesse e/o in violazione del principio di indipendenza come previsto all'art.12.

Articolo 15 – Controversie

Le Parti concordano di definire in via amichevole qualsiasi controversia dovesse insorgere dall'interpretazione e dall'applicazione del presente accordo.

Le Parti convengono che, non perfezionata tale amichevole composizione, ogni controversia in materia di diritti ed obblighi, interpretazione e applicazione dell'accordo medesimo sarà rimessa alla competenza dell'autorità giudiziaria e che sarà competente in via esclusiva il Foro di Bari, ferma restando la giurisdizione esclusiva del Tribunale amministrativo regionale competente ai sensi

dell'articolo 133, lettera a) numero 2) del decreto legislativo 8 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo).

Articolo 16 – Sottoscrizione, registrazione e imposta di bollo

Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.5 primo comma D.P.R.131 del 26/4/1986 ed art.4, tariffa Parte seconda allegata al medesimo decreto.

Tutte le relative spese, compreso il bollo, sono a carico del Dipartimento e di *HEVOLUS* in parti uguali.

Il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.15 co 2-bis della legge 7 agosto 1990, n.241.

L'imposta di bollo in questi casi è assolta ai sensi del Decreto del Ministero per l'Economia e le Finanze del 17/06/2014 e sarà a carico di norma delle Parti secondo quanto disposto per legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

Molfetta, 10/02/2026

UNIVERSITÀ DI FOGGIA
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA
IL DIRETTORE
Prof. Pasquale di Biase

PASQUALE
DI BIASE
28.10.2026
14:42:21
GMT+01:00

HEVOLUS Srl

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Antonella La Notte

Firmato digitalmente da:
La Notte Antonella
Firmato il 09/04/2026 12:47
Seriale Certificato: 5747892
Valido dal 18/02/2026 al 18/02/2029
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA